SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 1994, n. 569.

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa»;

Ritenuto che, ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con decreto del Ministro di grazia e giustizia devono essere determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività disposta ai sensi del comma 1-*bis,* lettera *a)* dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962;

Visti i commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 5181-12/5-2 UL del 4 agosto 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attività non retribuita a favore della collettività

1. L'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, può avere per oggetto:

a) opere di restauro e manutenzione di beni immobili, anche se appartenenti a privati, danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

b) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicaps, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

c) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

d) l'impiego in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

e) la manutenzione e il decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.

Art. 2.

Modalità di svolgimento

1. Con la sentenza di condanna il giudice determina la durata minima e massima giornaliera o settimanale di effettiva prestazione dell'attività individuando, di regola, la struttura, l'organizzazione o l'ente presso il quale l'attività medesima è svolta. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'attività sono stabilite nella convezione di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di durata giornaliera e settimanale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle attività corrispondenti a quella espletata.

2. L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta, sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito e a favore delle strutture pubbliche esistenti in seno alle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero di enti ed organizzazioni private anche non riconosciuti.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate anche successivamente alla sentenza di condanna, in riferimento ad uno o più casi. In esse sono individuati i soggetti incaricati, presso lo strutture, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Le medesime convenzioni individuano, altresì, le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle strutture, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Art. 3.

Esecuzione ed accertamenti

1. Prima di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 662 del codice di procedura penale il pubblico ministero verifica se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 2 e, nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia convenzionato, abbia cessato la propria attività ovvero non sia stato individuato dal giudice, designa un altro organismo svolgente analoga attività.

2. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 389 del codice penale il pubblico ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa. A tal fine, i medesimi organi si avvalgono anche di apposite relazioni che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono a redigere per documentare, periodicamente, il lavoro svolto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: BIONDI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 398

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— L'art. 1 del D.L. n. 122/1993 è così formulato:

«Art. 1 *(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).* — 1. L'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (Soppresso dalla legge di conversione).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni."

1-*bis*. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-*ter;*

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-*bis*, lettera *a)*.

1-*quater*. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-*quinquies*. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-*ter*.

1-*sexies*. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati».

— La legge n 654/1975 sopracitata ratifica e rende esecutiva in Italia la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Si trascrive la traduzione non ufficiale del testo dell'art. 4 della predetta convenzione:

«Art. 4 — Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore, o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto descriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale».

La legge n. 962/1967 soprarichiamata reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975, come sostituito dell'art. 1 del D.L. n. 122/1993 di cui sopra, si veda la precedente nota.

— La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente cònferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 122/1993 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 122/1993, si veda la prima nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del comma 2 del relativo art. 1: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 662 del codice di procedura penale:

«Art. 662 *(Esecuzione delle pene accessorie)*. — 1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290».

— Il testo dell'art. 389 del codice penale, come sostituito dall'art. 129 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 389 *(Inosservanza di pene accessorie)*. — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata».

94G0609

DECRETO 13 settembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 155, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Portail Caroline presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso del titolo francese di Avocat a la Cour;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27/28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Portail Caroline, nata a Boulogne Billancourt (Haut de Seine) il 3 settembre 1963, cittadina francese, di Avocat in Francia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto costituzionale;

diritto e giustizia amministrativa;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto tributario;

diritto ecclesiastico;

procedura civile;

ordinamento giudiziario.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 13 settembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A6441

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 1994.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti di origine animale in importazione da Paesi terzi presso il porto di Voltri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Ritenute valide le motivazioni addotte dagli enti e dalle organizzazioni interessate a sostegno della opportunità che la visita sanitaria a prodotti di origine animale, venga consentita presso le strutture del porto di Voltri;

Considerato l'esito favorevole delle ispezioni svolte da funzionari della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità in vista dell'inclusione di detto porto nella lista dei posti di ispezione frontaliera della Comunità europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, fino al 31 luglio 1995, presso le strutture del terminal container di Voltri, la visita sanitaria dei prodotti di origine animale in importazione dai Paesi terzi.

Art. 2.

1. Salvo ogni altra determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario del porto di Genova competente territorialmente.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 260

94A6429

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 16 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 10 (ex art. 9), 12 (ex art. 11) e 17 (ex art. 16) nonché l'inserimento degli articoli 9 e 18 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10 (ex art. 9), 12 (ex art. 11) e 17 (ex art. 16) nonché l'inserimento degli articoli 9 e 18 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 9.

(Comma 1). Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'Ente Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo assunte nella società conferita ai sensi dell'art. 1 del presente statuto e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 2). Inoltre, non è consentito ad un singolo consigliere ricoprire più di tre incarichi amministrativi e di controllo in società aventi fini di lucro partecipate dalla Fondazione direttamente ovvero indirettamente, ove la medesima Fondazione o conferitaria Caritro S.p.a. abbiano provveduto a nominarlo o a designarlo.

(Comma 3). Gli interessati dovranno versare alla Fondazione gli emolumenti eccedenti il doppio del compenso più alto previsto per le cariche ricoperte ai sensi del comma precedente, Fondazione inclusa.

Art. 10 (ex art. 9).

(Omissis).

(Comma 2). Fatte salve le norme di legge, i membri del consiglio di amministrazione scaduti rimangono in carica fino a quando subentrino i loro successori.

(Omissis).

Art. 12 (ex art. 11).

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, agli altri componenti il consiglio di amministrazione ...... *(Omissis).*

(Comma 2). L'ammontare del compenso annuo, delle medaglie di presenza e le modalità di corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale.

Art. 17 (ex art. 16).

(Omissis).

(Comma 4). I sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili. Fatte salve le norme di legge, i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

(Omissis).

(Comma 6). In materia di contabilità e cumulo delle cariche, si applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

(Comma 7). Ai sindaci spetta un compenso fisso su base annua stabilito dal consiglio di amministrazione con riferimento alle tariffe professionali dei dottori commercialisti, oltre a medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione ed al rimborso delle spese determinate dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 18.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale devono possedere i requisii di onorabilità previsti dalla legge.

94A6412

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo Statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vista la delibera del 13 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 19 e 26 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche aportate agli articoli 4, 19 e 26 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Patrimonio

(Comma 4). Una quota non inferiore ai quattro decimi dei dividendi azionari distribuiti dalle società partecipate deve essere accantonata ad una apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società di cui al quinto comma dell'art. 3 ...... *(Omissis).*

(Comma 5). Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale delle società partecipate, è destinata all'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 226, e relative disposizioni attuative, fino alla permanenza in vigore di tali disposizioni

(Comma 6). I proventi straordinari, ove non destinati alla riserva di cui al precedente comma 4 del presente articolo, ovvero a finalità gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità.

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 3). I consiglieri vengono eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte.

(Omissis).

Art. 26.

Collegio dei revisori

(Omissis).

(Comma 5). I revisori restano in carica per la durata di tre anni e sono liberamente rieleggibili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non rientrino in carica i loro successori.

94A6413

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sardegna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo Statuto della Fondazione Banco di Sardegna, con sede in Sassari;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 20 giugno 1994 e la determinazione presidenziale del 2 agosto 1994 con le quali è stata deliberata la modifica dell'art. 21 dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 21 dello statuto della Fondazione Banco di Sardegna, con sede in Sassari, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 21.

(Comma 1). Salvo che sia consentito da disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi, la carica di amministratore o di sindaco della Fondazione è incompatibile con le cariche di amministratore o di sindaco nella società conferitaria e nelle società ed enti facenti parte del gruppo creditizio. Anche nel caso in cui venga meno il regime di incompatibilità, restano fermi i divieti di cumulo di cariche e le prescrizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.

(Comma 2. - Ex primo comma).

(Omissis).

94A6414

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 1994.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Tortonesi».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»;

Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 e 7 del disciplinare sopra citato, corredata dal parere della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione degli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini «Colli Tortonesi», formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi»

Art. 6.

I vini «Colli Tortonesi», con una delle specificazioni di vitigno di cui appresso, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;

odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto, con l'età si affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Cortese:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente con profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, leggero, con una punta di amaro di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con la specificazione Cortese può essere utilizzata per designare i vini frizzanti o spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e dei vini spumanti.

I vini di cui al precedente comma, all'atto dell'immissione al consumo debbono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5% per il tipo spumante e del 10,5% per il tipo frizzante.

Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono essere effettuate ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6430

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Rettifica alla deliberazione 21 dicembre 1993 concernente definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi finanziari per l'anno 1993 per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria RETEX.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento degli interventi finanziari per l'anno 1993 per l'attuazione della iniziativa comunitaria RETEX;

Considerato che, per mero errore materiale, al punto 4 del deliberato sopracitato, l'entità complessiva della quota nazionale pubblica 1993 per le regioni degli obiettivi 2 e 5b viene indicata in 7,553 anziché 7,552, miliardi di lire e le disponibilità assicurate dalle regioni medesime e dagli altri enti vengono quantificate in 1,493 anziché 1,492 miliardi di lire;

Delibera:

Il punto 4 della delibera 21 dicembre 1993 indicata in premessa è così modificato: il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica 1993, per l'iniziativa comunitaria RETEX, per le regioni degli obiettivi 2 e 5b, è pari a 7,552 miliardi di lire, di cui 1,492 miliardi di lire a valere sulle disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e 6,060 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 220

94A6415

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Assegnazione di somme alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'inquadramento dei farmacisti di esclusiva provenienza ospedaliera nel profilo professionale dei farmacisti coadiutori e per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto, in particolare, il comma 6, lettera *b)*, dell'art. 42 della predetta legge n. 104/1992, che dispone il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11 della medesima legge, per un importo pari a un miliardo di lire;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1991, n. 123, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 14 del 3 aprile 1991, concernente l'inquadramento dei farmacisti di esclusiva provenienza ospedaliera nel profilo professionale dei farmacisti coadiutori;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 18 febbraio 1994, concernenti le assegnazioni, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, della somma di 38 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, per la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla sopracitata sentenza n. 123/1991 della Corte costituzionale e di lire 1 miliardo a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure, ai sensi del predetto art. 42, comma 6, lettera *b)*, della legge n. 104/1992;

Visti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 gennaio 1994;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 38 miliardi per le motivazioni indicate in premessa.

La ripartizione della predetta somma è riportata nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, è assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 1 miliardo di lire per le finalità indicate in premessa.

La ripartizione del predetto importo è riportata nell'allegata tabella *B*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1993 - PARTE CORRENTE

Ripartizione della somma di 38 miliardi di lire in ottemperanza alla sentenza n. 123/1991 della Corte costituzionale

Regioni	Assegnazioni (in milioni)
Piemonte	2 879
Valle d'Aosta	78
Lombardia	5 928
Provincia autonoma di Bolzano	295
Provincia autonoma di Trento	301
Veneto	2 932
Friuli-Venezia Giulia	801
Liguria	1.120
Emilia-Romagna	2 616
Toscana	2.361
Umbria	543
Marche	956
Lazio	3.442
Abruzzo	836
Molise	221
Campania	3.768
Puglia	2.699
Basilicata	408
Calabria	1.386
Sicilia	3.326
Sardegna	1.104
Totale	38.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1992 - PARTE CORRENTE

Assegnazioni ai sensi dell'art. 42 comma 6, lettera b), *della legge n. 104/1992*

	Assegnazioni
Piemonte	75.760.000
Valle D'Aosta	2.043.000
Lombardia	155.988.000
Provincia autonoma di Bolzano	7.765.000
Provincia autonoma di Trento	7.929.000
Veneto	77.170.000
Friuli-Venezia Giulia	21.081.000
Liguria	29.470.000
Emilia-Romagna	68.832.000
Toscana	62.137.000
Umbria	14.300.000
Marche	25.170.000
Lazio	90.592.000
Abruzzo	22.009.000
Molise	5.828.000
Campania	99.166.000
Puglia	71.035.000
Basilicata	10.748.000
Calabria	36.465.000
Sicilia	87.498.000
Sardegna	29.014.000
Italia	1.000.000 000

94A6432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria di film di lungometraggio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si comunica che nel supplemento ordinario n. 1 al n. 1 - anno 1994 - del Bollettino ufficiale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo è pubblicato l'elenco dei film lungometraggio di produzione italiana ai quali è stata negata la nazionalità italiana — e che sono quindi esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai connessi benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 — nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993.

94A6434

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Lilongwe (Malawi) e San Carlos de Bariloche (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Eugenio Sabelli, vice console onorario in Lilongwe (Malawi), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni settentrionale e centrale dello Stato del Malawi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka delle richieste di rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di passaporti nazionali e stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

p. *Il Ministro:* CAPUTO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis.

Decreta:

La sig. Patricia Lorenza Serena Alonso, vice console onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Collòn-Curà, Huiliches, Lacar, Los Lagos e la citta di San Martin de los Andes (provincia di Neuquén) ed i dipartimenti di Bariloche, Norquinco, Pilcaniyeu e 25 de Mayo (provincia di Rio Negro), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

p. *Il Ministro* CAPUTO

94A6417

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.9074.XV.J(381) del 22 agosto 1994 i detonatori elettrici ad alta intensità denominati:

«O.V.NMĖ (istantaneo)»;

«DeM-V (microritardato)»·

«DeP-V (ritardato di 1/2 secondo)»;

«DeD-V (ritardato di 1/4 di secondo)»,

che la società Prodes - Prodotti esplodenti S.r.l. intende importare dalla ditta Zbrojovka Vsetin Indet a.s. Repubblica Ceca, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A6418

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da lancio

Con decreto ministeriale n. 559/C.15065.XV.J(587) datato 9 settembre 1994, la polvere da lancio denominata: «N 135» che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuory Oy (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15066.XV.J(588) datato 9 settembre 1994, la polvere da lancio denominata: «N 160» che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuory Oy (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A6419

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 9

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241 D.P. — Data: 15 novembre 1988. — Ufficio che rilascio la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cosenza. — Intestazione: Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sede di Cosenza. — Titoli del debito pubblico: nominativi 20. — Capitale: L. 19.226.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A6420

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 ottobre 1994

Dollaro USA	1569,19
ECU	1946,74
Marco tedesco	1018,62
Franco francese	298,04
Lira sterlina	2496,90
Fiorino olandese	908,78
Franco belga	49,517
Peseta spagnola	12,289
Corona danese	260,53
Lira irlandese	2469,59
Dracma greca	6,672
Escudo portoghese	9,980
Dollaro canadese	1164,78
Yen giapponese	15,650
Franco svizzero	1229,29
Scellino austriaco	144,73
Corona norvegese	234,40
Corona svedese	214,24
Marco finlandese	331,40
Dollaro australiano	1158,38

94A6480

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della sottozona «Colline Teramane» nell'ambito della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed il riconoscimento della sottozona «Colline Teramane», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole, ed agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della sottozona «Colline Teramane» della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» può fare riferimento alla sottozona «Colline Teramane» ed è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.

Possono concorrere le uve del vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 450 m.s.l. con esclusione dei fondovalle umidi.

La zona di produzione del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo:

Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270.

Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.

Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.

Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba.

Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione Atri in località Tre Ciminiere si imbocca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.

Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri.

Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16.

La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro.

Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.

Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. n. 2.

Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano.

Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

Tale zona è così delimitata:

Dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud.

La zona interessata è quella delimitata in direzione est della s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.

A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione di Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.

Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27.

Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326.

In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione di Penna S. Andrea.

Si tocca località Trinità a quota 374.

Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio.

Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglion Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3 è vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione di vino «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee con tendenza all'arancione per l'invecchiamento,

odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto ma armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo. 22 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta come qualificazione la dizione «riserva».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri:

0,375;

0,750;

1,500;

3,000

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

94A6437

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA.
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 6 0 9 4 *

L. 1.300